Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA

Art. 1

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono adottati della Giunta Comunale nel rispetto dello Statuto.

Art. 2

I provvedimenti che riguardino nomi soggetti a speciale approvazione sono adottati dalla Giunta una prima volta come richiesta di autorizzazione ed una seconda volta appena pervenuta l'approvazione delle autorità competenti.

Art. 3

In ogni caso, di cui all'art. 1, nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative di cui agli articoli seguenti e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo.

Art. 4

In caso di particolare urgenza, l'Assessore al ramo ed il Presidente della Commissione per la Toponomastica possono chiedere la discussione urgente nella Giunta Comunale.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale per rispondere all'esigenza di adottare in materia, secondo criteri generali espressi nel presente regolamento, specifici provvedimenti a norma di legge, si avvale nel merito, come organo consultivo, della Commissione per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative.

Art. 6

Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia toponomastica di Pantelleria e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, dell'isola, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

E' compito quindi della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi dell'isola.

Per quanto sopra e per gli altri compiti della Commissione, il parere di questa prevale su tutti gli altri espressi da altre commissioni comunali, purché non stabilite per legge.

Art. 7

La Commissione è presieduta dal Sindaco o, come suo delegato, da un consigliere comunale o da qualsiasi cittadino che abbia titolo per la nomina ad assessore.

Art. 8

La Commissione è composta da membri interni all'Amministrazione comunale e da membri esterni.

Sono membri della Commissione:

Presidente - Sindaco o suo delegato

il Responsabile Ufficio statistica,

n.3 membri esterni nominati con provvedimento del Sindaco tra coloro che per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama essere esperti di storia e cultura pantesca, di architettura topografica, di glottologia, di musica, di scienza, di archivistica..

Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni.

Art. 9

Ad ogni Commissario è corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai membri delle commissioni consiliari per le riunioni valide sia del plenum che delle eventuali sottocommissioni; per i pubblici dipendenti prevalgono in ogni caso le norme contrattuali delle rispettive categorie.

Art. 10

Il Segretario Capo partecipa di diritto ai lavori della Commissione.

La Commissione si avvale della collaborazione dei seguenti uffici comunali per quanto necessario: Tecnico, Segreteria, Servizi Demografici.

I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro Responsabile o delegato ai lavori della commissione quando richiesto.

Art. 11

Criteri informatori per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a) che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;
- c) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità pantesca;
- d) non apportare modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.

Il divieto di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la

caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità per i cittadini.
Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare vecchie e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

Art. 12

La riunione è valida se è presente un terzo dei membri esterni di cui all'art. 8 e deve essere sempre raggiunto il numero legale.
Gli assenti giustificati non contribuiscono a formare il numero legale.
Gli assenti non giustificati per tre volte decadono e possono essere sostituiti.
La Commissione delibera il suo parere a maggioranza semplice esclusi i casi previsti dall'art. 15.

Art. 13

La Commissione può costituire nel suo seno delle sottocommissioni per casi particolari, per istruzioni pratiche, per studi, per stesura di testi; può incaricare uno dei suoi membri di svolgere incombenze ben definite, può creare dei gruppi di lavoro senza spese per l'Amministrazione, per svolgere lavori ben definiti di interesse toponomastico.

Art. 14

La Commissione si pronuncia su:

- a) le richieste generiche di cui all'art. 20 e, se le ritenga ammissibili, da' incarico all'ufficio staistica di reperire idonee aree di circolazione, eventualmente formulando indicazioni in proposito;
- b) l'ammissibilità delle richieste specifiche di cui al predetto art. 20 e sulle proposte dell'ufficio statistica nell'espletamento del compito di cui al punto a);
- c) la preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici.

I toponimi presentati a titolo di richiesta specifica qualora non prescelti, passano fra le richieste generiche e sono trattati alla stessa stregua, inseriti cioè nell'elenco di toponimi idonei per area.
Dopo l'esecutività del presente regolamento un toponimo approvato deve essere legato dalla Commissione ad un luogo o area di circolazione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in quel luogo.
Nei casi di particolare urgenza l'ufficio statistica, avvertita la commissione, può ricorrere all'elenco dei toponimi approvati senza destinazione specifica.
La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, larghi etc.) è riservata all'ufficio statistica.

Art. 15

Il parere della Commissione Toponomastica e Iscrizioni Commemorative in materia di toponomastica è obbligatorio ed è dato di norma a maggioranza;
deve essere unanime:

- - per l'assegnazione di toponimi da nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- - per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- - per denominazioni rispetto alle quali l'ufficio statistica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- - per casi di quasi-omonimia con altre denominazioni esistenti.

Art. 16

In tutti i casi in cui la Commissione, pur non avendo accolto la richiesta di denominazione di aree, si esprime nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, ferma restando la procedura di cui all'art. 23, l'ufficio statstica ne da' comunicazione agli interessati, rendendo loro noto, per estratto, il verbale che reca il predetto parere; il fatto che la Commissione ritenga più opportuna una lapide non obbliga l'Amministrazione a sostenere le spese ed il richiedente dovrà attivarsi in base all'art. 25.

Art. 17

Anche in materia di iscrizioni commemorative, nei casi di cui all'art. 23, il parere della Commissione è obbligatorio. Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime, di cui all'art. 24 lettera a).

Art. 18

La Segreteria della Commissione è assicurata dall'ufficio statistica, cui compete pertanto l'assistenza continua, amministrativa e tecnica, al plenum della Commissione ed alle Sottocommissioni eventualmente poste in essere.

Art. 19

L'ufficio statistica deve altresì garantire il collegamento fra la Commissione, gli altri organi comunali e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno. Al fine di consentire un efficace espletamento di quanto sopra, ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che interessano la toponomastica, è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio predetto.

Art. 20

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in fieri o in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse alla Commissione Toponomastica, affinché si predisponga alla denominazione di dette aree anche previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione dei documenti e di chiunque conservi la memoria sulla toponomastica dei luoghi interessati.

Le risultanze dell'attività della Commissione Toponomastica saranno, altre che inserite nella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente alla Commissione Edilizia e ai cittadini direttamente interessati a cura dell'ufficio statistica.

Art. 21

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dai Consiglieri Comunali, Consiglieri di Quartiere, membri della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, uffici

del comune e, in generale da qualunque persona fisica o giuridica, per posta o mediante presentazione al Protocollo Generale del Comune. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando la Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.
In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art. 11.
Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241; la commissione può invece di chiedere supplementi di documentazione rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art. 22

L'Amministrazione sente il parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative anche circa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazione e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Art. 23

Il parere della Commissione per la Toponomastica è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la commissione si attiene ai toponimi antichi, e della toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorché private, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione.

Art. 24

La competenza di cui all'art. 16 della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, per quanto attiene a queste ultime si riferisce, per materia specificamente a:

- iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
- iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito l'ufficio toponomastica.

Art. 25

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve garantire nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione per quanto attiene al testo.

Art. 26

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Art. 27

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

Art. 28

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 29

E' fatto obbligo che in tutto il territorio dell'isola la numerazione civica abbia le seguenti caratteristiche : mattonella di ceramica dalle dimensioni di circa cm.14-15 di larghezza e cm 9-10 di altezza con angoli smussati , fondo bianco con perfilo e numero civico di colore blu, spessore minimo non inferiore a cm.1,5.